



ROMA E AMERICA. DIRITTO ROMANO COMUNE

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

42/2021

ESTRATTO



ROMA E AMERICA.
DIRITTO ROMANO COMUNE

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

Promossa da

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani
Università di Roma 'Tor Vergata'

In collaborazione con

Unità di ricerca 'Giorgio La Pira'
del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma
Associazione di Studi Sociali Latino-Americani (ASSLA)

42/2021

Mucchi Editore

La Rivista pubblica un volume ogni anno.

Abbonamento: Italia € 75,00; Estero € 115,00; Digitale € 60,00

Cartaceo + Digitale (Italia) € 90,00; Cartaceo + Digitale (Estero) € 138,00

Fascicolo cartaceo: € 75,00; digitale: € 65,00

Tutti gli ordini vanno indirizzati a:

STEM Mucchi Editore S.r.l.

Via Jugoslavia - 14 - 41122 Modena - Italia

tel. +39 059 374094; c/c postale n. 11051414

info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

http://www.mucchieditore.it/romaeamerica

Registrazione al Tribunale di Modena n. 1372 del 24.2.1997 – M. Mucchi *direttore responsabile*
issn 1125-7105

© STEM Mucchi editore - 2021

Grafica e impaginazione, STEM Mucchi (MO), stampa Geca (MI)

Finito di stampare nel mese di giugno del 2022

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o articolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Volume realizzato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia



Centro di Studi
Giuridici
Latinoamericani



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

UNIBS.it



Fondazione
di Sardegna

Direttore:

Antonio Saccoccio

Rivista promossa da:

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani - Università di Roma 'Tor Vergata'

Riccardo Cardilli, *coordinatore*

In collaborazione con:

Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del CNR - 'Sapienza' Università di Roma

Pierangelo Catalano, *responsabile*; Caterina Trocini

ASSLA - Associazione di Studi Sociali Latino-Americani, Sassari

Alberto Merler, *presidenza*; Lavinia Rosa

Comitato di direzione editoriale:

Samir Aličić, Università di Sarajevo Est; Simona Cacace, Università di Brescia; Roberta Marini,

Università di Roma 'Tor Vergata'; Stefano Porcelli, Università di Brescia

In redazione:

Antonio Angelosanto, Alessandro Cassarino, Laura Formichella, Juana Aracely Larios Méndez;

Giulia Rabaioli, Isabella Zambotto

Comitato scientifico:

Sandro Schipani, 'Sapienza' Università di Roma (Italia)

Jorge C. Adame Goddard, Universidad Nacional Autónoma de México; Tatiana Alexeeva, Università nazionale di ricerca 'Scuola Superiore di Economia', Mosca; Samir Aličić, Università di Sarajevo Est; Walter Antillón, Universidad de Costa Rica, San José de Costa Rica; Ignazio Castellucci, Università di Teramo; Luis Enrique Chase Plate, Universidad Nacional de Asunción; Carlos R. Constenla, Instituto Latinoamericano del Ombudsman - Defensor del Pueblo, Buenos Aires; José Luís Cuevas Gayosso, Universidad Veracruzana, Xalapa; Tommaso dalla Massara, Università Roma Tre; Andrea Di Porto, 'Sapienza' Università di Roma; Antonio Fernández de Buján, Universidad Autónoma de Madrid; Iole Fargnoli, Università di Milano e Università di Berna; Fei Anling, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino - CUPL; Jean-François Gerkens, Université de Liège; Emilssen González de Cancino, Universidad Externado de Colombia; Huang Feng, Università Normale di Pechino - BNU; Jiang Ping, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino - CUPL; Giovanni Lobrano, Università di Sassari; Machkam Machmudzoda, Accademia delle Scienze della Repubblica del Tagikistan; Antun Malenica, Università di Novi Sad; Judith Martins-Costa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre; Carla Masi Doria, Università di Napoli 'Federico II'; Cesare Mirabelli, Università di Roma 'Tor Vergata'; José C. Moreira Alves, Universidade de São Paulo; Noemi L. Nicolau, Universidad Nacional de Rosario; Malina Novkirishka Stoyanova, Università di Sofia; Pietro Paolo Onida, Università di Sassari; Massimo Papa, Università di Roma 'Tor Vergata'; Valerio Pescatore, Università di Brescia; Aldo Petrucci, Università di Pisa; Ronaldo de Britto Poletti, Universidade de Brasília; Norberto D. Rinaldi, Universidad de Buenos Aires; Marcial Rubio Correa, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima; Gianni Santucci, Università di Trento; Martin Josef Schermaier, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn; Emilio Spósito Contreras, Universidad Central de Venezuela, Caracas; Franco Vallocchia, 'Sapienza' Università di Roma; Andrea Trisciunglio, Università di Torino; Xu Guodong, Università di Xiamen - XmU (Cina).

La Redazione è presso:

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani

Università di Roma 'Tor Vergata'

Via Cracovia, 50

00133 Roma (Italia)

Tel. 39 06 72592303

antonio.saccoccio@uniroma1.it

<http://www.mucchieditore.it/romaeamerica>

I libri per segnalazioni vanno inviati alla Redazione della Rivista.

La Rivista segnala tutte le pubblicazioni ricevute.

In adesione alle direttive dell'ANVUR, la pubblicazione degli articoli proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e del revisore) da due (tre in caso di dissenso) valutatori scelti dalla Direzione della Rivista in primo luogo fra i componenti del Comitato dei valutatori, o, in alternativa, fra studiosi di provata fama.

L'elenco completo dei valutatori è disponibile nella pagina *web* della Rivista e presso la Direzione.

Hanno espresso valutazioni in ordine ai contributi del presente volume:

Francesco Buonomenna, Università di Salerno; Mariateresa Carbone, Università di Catanzaro; Roberto Carleo, Università di Napoli 'Parthenope'; Cosimo Cascione, Università di Napoli 'Federico II'; José Felix Chamie Gandur, Universidad Externado de Colombia; Alice Cherchi, Università di Cagliari; Barbara Cortese, Università Roma Tre; Alfredo Di Pietro, Universidad de Temuco (Cile); Fabio Siebenheichler De Andrade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasile); Domenico Dursi, 'Sapienza' Università di Roma; Iole Fagnoli, Università di Milano; Francesco Fasolino, Università di Salerno; Paolo Ferretti, Università di Trieste; Paolo Luciano Garbarino, Università del Piemonte Orientale; Han Son, Northwest University of Political Science and Law 'NWUPL' (Xi'an, Cina); Rossella Laurendi, Università di Genova; Francesco Lazzari, Università di Trieste; Pietro Lo Iacono, Università di Roma 'LUMSA'; Vincenzo Mannino, Università Roma Tre; Chiara Minelli, Università di Brescia; Rosanna Ortu, Università di Sassari; Antonio Palma, Università di Napoli 'Federico II'; Ivano Pontoriero, Università di Bologna; Massimo Proto, Link Campus Roma; Andrea Trisciuglio, Università di Torino; Mario Varvaro, Università di Palermo; Wang Yingying, Northwest University of Political Science and Law 'NWUPL' (Xi'an, Cina); Xu Jiambo, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza 'CUPL' (Pechino, Cina); Zhai Yuanjan, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza 'CUPL' (Pechino, Cina).

INDICE

SOCIETÀ BOLIVARIANA DI ROMA

FONDAMENTI

JUAN PABLO II

Simón Bolívar y la aspiración latinoamericana a la 'Patria Grande'
(Omelia del 17 dicembre 1980)..... pag. 11

CONSIGLIO COMUNALE DI ROMA

Deliberazione unanime del 15 novembre 2007 n. 235 » 19

SOCIETÀ BOLIVARIANA DI ROMA

Promemoria 1980-2007..... » 23

INIZI E SVILUPPI

GIORGIO RECCHIA [a cura di] *Società Bolivariana di Roma. Notizie, 1983* » 25

Cronache 1980-2008 [P. CATALANO – L. ROSA]..... » 31

Convegni e pubblicazioni 1980-2019..... » 47

STUDI RECENTI

GIULIO FIRPO

Da Caio Sicinio Belluto a Simón Bolívar: il modello romano » 59

EMILIO SPÓSITO CONTRERAS

La homilía de San Juan Pablo II en conmemoración del CL Aniversario de la muerte del Libertador Simón Bolívar. Estudio histórico-jurídico » 63

FABIO MARCELLI

Il debito estero nel pensiero delle classi dirigenti latinoamericane, da Bolívar a Chávez..... » 71

CONGRESOS LATINOAMERICANOS DE DERECHO ROMANO

Notizie per la storia dei Congressos Latinoamericanos de Derecho romano.

Dall'inizio: tra Sardegna e Santa María de los Buenos Aires [P. CATALANO] » 79

Cronología de los Congressos. Illustrazione: da Buenos Aires 1976 a Xalapa 1994 » 83

XI Congreso Latinoamericano de Derecho romano (Buenos Aires - Morón, 14-17 de septiembre de 1998). Premisas [P. CATALANO] » 85

ALICE CHERCHI

Cronaca del XX Congreso Latinoamericano de Derecho Romano (Sassari, 20-21 de septiembre - Roma, 24-25 de septiembre de 2018) » 95

CEISAL - GRUPO DE TRABAJO DE JURISPRUDENCIA

<i>Notizie del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia del CEISAL - Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina [P. CATALANO]</i>	pag.	107
<i>Initiatives 1979-2019</i>	»	109
ANTONIO SACCOCCIO		
<i>Hanns-Albert Steger latinoamericanista romanista (Bucarest, 29-31 de julio de 2019)</i>	»	119
HANNS-ALBERT STEGER		
<i>La significación del Derecho romano para la Universidad Latinoamericana en los siglos XIX y XX (Bogotá, 1985)</i>	»	127
HORACIO HEREDIA VÁZQUEZ †		
<i>Crónica de la reunión del GTJ - Grupo de Trabajo de Jurisprudencia. IX Congreso CEISAL (Bucarest, 29-31 de julio de 2019)</i>	»	139

TRADUZIONE ITALIANA DEL DIGESTO

LUISA AVITABILE		
<i>Il Digesto, principio genealogico della normatività giuridica</i>	»	147
NATALINO IRTI		
<i>L'altrove del diritto romano</i>	»	151
LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI		
<i>L'arte della traduzione e il Corpus iuris civilis</i>	»	153
ANDREA DI PORTO		
<i>Traduzione del Digesto e metodo della didattica del diritto romano nell'Università del 'saper fare'</i>	»	165
RICCARDO CARDILLI		
<i>Traduzione e legato mortis causa</i>	»	181
FRANCO VALLOCCHIA		
<i>Tradurre i Digesti. Concetti e parole del sistema giuridico</i>	»	211
VALERIO PESCATORE		
<i>'Tradurre i Digesti': una spigolatura civilistica in materia di interpretazione delle disposizioni mortis causa (e di legato di suppellettili)</i>	»	217
MARCO ROSSETTI		
<i>Traduciamolo, il Digesto: esso ci serve oggi più che mai</i>	»	229
SANDRO SCHIPANI		
<i>Dal latino del diritto romano a un diritto, due lingue; un diritto, molte lingue</i>	»	235
GIULIA RABAIOLI		
<i>Tradurre i Digesti nel XXI secolo</i>	»	271

DIRITTO ROMANO COMUNE

JEAN-FRANÇOIS GERKENS – CÉLINE MATHIEU <i>Le nouveau Code civil belge</i>	pag.	285
ROBERTA MARINI <i>Principio romano della revocabilità testamentaria e nuovo Codice civile della RPC</i> »		299
ALESSANDRO CASSARINO <i>Diacronia 'giurisprudenziale': note a margine di una recente interpretazione della Corte di cassazione in tema di sepolcro gentilizio ed ereditario</i> »		311
RENATO PERANI <i>La 'rotazione' della cosa pignorata nelle testimonianze del Digesto</i> »		331
FELIPE BRAGA NETTO <i>O perfil do direito civil brasileiro nas duas primeiras décadas do século XXI: entre perguntas e respostas</i> »		355
CESARE ALZATI <i>Romania e diritto romano: a proposito della libertà</i> »		393
PAOLO FERRETTI <i>Il nascituro tra diritto romano e diritto turco</i> »		397

DIRITTO ROMANO E DIRITTO CINESE

XU GUODONG <i>Il principio verde nel Codice civile cinese: statuizione, fondamento teorico, carenze e utilizzo nella pratica giudiziaria</i> »		409
FEI ANLING – STEFANO PORCELLI <i>Zhun hetong (quasi-contratti) e obligationes quasi ex contractu nel Codice civile cinese</i> »		421
FANG XIAO <i>L'essenza della cultura giuridica cinese tradizionale</i> »		441

LETTURE

ANDREA TRISCIUOLIO, <i>Temas de derecho administrativo romano comparado</i> , Ed. Dykinson, Madrid, 2021, pp. 203 [JOSÉ MIGUE PIQUÉ MARI] »		493
GREGOR ALBERS, <i>Perpetuatio obligationis. Leistungspflicht trotz Unmöglichkeit im klassischen Recht</i> , Böhlau, Köln, 2019, pp. V-419 [MANUEL GRASSO] »		501
RENATO PERANI, <i>Pignus Distrahere. La vendita del pegno da parte del creditore pignoratizio</i> , Giuffrè, Milano, 2021, pp. XVIII-335 [CATALINA SALGADO RAMÍREZ]..... »		509

DOCUMENTI

<i>Tercera carta-relación de Hernán Cortés al Emperador Carlos V. Coyoacán, 15 de mayo de 1522</i>	»	515
--	---	-----

RICORDI

<i>Alejandro Guzmán, (no) codificador (1945-2021)</i> [GIAN FRANCO ROSSO ELORRIAGA]	»	523
<i>Ricordo di Alejandro Guzmán Brito</i> [SANDRO SCHIPANI]	»	553

STUDI RECENTI

DA CAIO SICINIO BELLUTO A SIMÓN BOLÍVAR: IL MODELLO ROMANO

GIULIO FIRPO

ABSTRACT: In questo articolo viene delineata la riproposizione, mediata da alcune istituzioni d'età tardoromana e medievale (*defensor civitatis, syndicus*) e dalla successiva riflessione di Machiavelli e di Rousseau, di taluni aspetti del tribunato della plebe di età romana repubblicana nel Progetto di Costituzione della Bolivia di Simón Bolívar.

RESUMEN: En este artículo está delineada la re-proposición, mediada por algunas instituciones de edad tardo romana y medieval (*defensor civitatis, syndicus*) y por la sucesiva reflexión de Maquiavelo y Rousseau, de ciertos aspectos del tribunado de la plebe de época romana republicana en el Proyecto de Constitución de Bolivia propuesto por Simón Bolívar.

PAROLE CHIAVE: Tribunato, Machiavelli, Rousseau, Bolívar, costituzione

PALABRAS CLAVE: Tribunado, Maquiavelo, Rousseau, Bolívar, constitución.

SOMMARIO: 1. Dalle origini a Rousseau. – 2. Da Rousseau a Bolívar.

1. *Dalle origini a Rousseau*

Il nome di Caio Sicinio Belluto resta legato a un evento epocale nella storia dei primi passi della Repubblica romana: la prima secessione della plebe avvenuta nel 494 a.C. sul Monte Sacro. In quel tempo, i plebei, tornati dalla guerra contro i Sabini, si ribellarono rivendicando, a fronte dell'impegno profuso per il bene di Roma, un compenso adeguato, un ruolo decisionale attivo a fianco di coloro che già amministravano la *res publica*, e la libertà di cui erano privati a causa dei debiti e della desolazione delle terre che non avevano potuto coltivare a causa del prolungato servizio militare. Su proposta di un certo Sicinio, secondo Tito Livio, i plebei allora si ritirarono sul Monte Sacro, sulla riva destra dell'Aniene, fortificarono il campo e tornarono a Roma solo quando fu permesso loro di creare i tribuni della plebe, magistrati che avrebbero garantito i loro diritti, la cui inviolabilità fu assicurata con una legge e un giuramento.

La tradizione antica presenta alcune discordanze, come il numero originario dei tribuni – due secondo Cicerone, Pomponio Attico, Giovanni Lido, la Suda, cinque secondo Sempronio Tuditano, Livio, Dionigi di Alicarnasso, Plutarco e Asconio (la formula è prima due e poi altri tre: per Dionigi, Sicinio era tra i primi due, per Livio, tra i secondi tre) – ma sostanzialmente il quadro è coerente.

Era l'inizio di una grande vicenda storica, quasi bimillenaria, che tra accelerazioni, pause, apparenti scomparse, e naturalmente con più o meno ampie trasformazioni e adattamenti alle situazioni contingenti si sarebbe protratta fino al secolo scorso. È nota la vicenda storica del tribunato in età romana: dalla purezza delle origini a una certa involuzione percettibile già in età mediorepubblicana e accentuata nel I secolo a.C. con Silla, fino allo stravolgimento operato da Cesare; dalla sua trasformazione in potestà tribunitia da parte di Augusto, e ben conservata da tutti gli altri imperatori, alla rinascita di alcuni suoi aspetti caratterizzanti, durante l'età tardoantica e per tutto il Medioevo: è il caso del *defensor civitatis* (IV secolo d.C.), a tutela di chi era più debole e poco o nulla in grado di difendersi; in seguito, del *syndicus* dei Comuni, oltre che di altre figure. Sul piano teorico, sarebbe stato però il Machiavelli dei *Discorsi* (1513) a recuperare il ruolo fondamentale, nello sviluppo costituzionale della repubblica romana, del rapporto senato (o nobili)/popolo e, all'interno di esso, del tribuno della plebe, ricevendo per questo il plauso di Rousseau, che gli aveva riconosciuto il merito di aver dimostrato come solo col tribunato si fosse instaurato un vero governo e un'autentica democrazia. Non va dimenticato, comunque, che tra Machiavelli e Rousseau, altri pensatori – si pensi, in particolare, a Juan de Mariana e a Johannes Althusius – avevano conservato e riproposto l'idea del collegamento fra il tribunato(/eforato) e il principio della sovranità popolare.

2. Da Rousseau a Bolívar

Com'è noto, il tribunato è centrale nel pensiero rousseauiano: in tempi normali, esso è una magistratura intermediaria (il cui equivalente, in situazioni eccezionali, è la dittatura), necessaria per garantire il corretto rapporto tra le parti costitutive dello Stato, cioè il governo e il sovrano (= popolo), e per difendere la volontà del popolo espressa nella legge. Una magistratura che non è una parte costitutiva della città e che non deve partecipare del potere legislativo ed esecutivo, trovando però proprio in questi limiti la sua forza: non potendo far nulla, può impedire tutto. Ove opportunamente temperato, e dunque evitandone un eccessivo indebolimento o un eccessivo rafforzamento a seguito di un'usurpazione di potere, esso è il più fermo sostegno di una buona costituzione, essendo il conservatore delle leggi e del potere legislativo e al tempo stesso, è lo strumento per contenere il potere della massa, altrimenti sfrenato.

Veniamo così a Bolívar. Il rapporto fra la morale individuale e collettiva e l'organizzazione dello Stato fu centrale nei progetti del *Libertador*, riprendendo in questo la lezione di Rousseau, nelle cui opere è diffusamente presente la critica a una società sballata, meschina e utilitaristica e incapace di vivere le passioni collettive che fecero grandi alcuni popoli antichi (se non c'è più la patria, non possono più esserci i cittadini); del resto, anche Montesquieu, da un diverso punto di vista, aveva affermato il nesso tra libertà repubblicana e virtù, fatta di amor patrio, civismo e dedizione alla cosa pubblica: a questi principii si richiama evidentemente Bolívar quando afferma che senza morale repubblicana non può esserci un governo libero. Da qui la profonda convinzione del legame esistente tra l'etica civile, da rigenerare attraverso il richiamo a valori classici quali l'amor di patria, il civismo, la dedizione al bene comune, e la felicità e il progresso dei

popoli. Nel *Discurso* di Angostura, nel 1819, Bolívar richiamava le fondamenta dell'appartenenza repubblicana: «l'amor di patria, l'amore per le leggi, l'amore per i magistrati sono le nobili passioni che debbono pervadere esclusivamente l'anima di un repubblicano», sottolineando in particolare il ruolo decisivo svolto dalle virtù civili per le fortune della Repubblica romana, nei cui confronti era stata peraltro già manifestata grande ammirazione due anni prima, sempre ad Angostura, allorché aveva affermato che «los ejemplos de Roma eran el consuelo y la guía de nuestros conciudadanos»; un concetto ribadito con forza e con più ampie argomentazioni nel citato *Discurso*, ove sostenne che «la constitución romana es la que mayor poder y fortuna ha producido a ningún pueblo del mundo: allí no había una exacta distribución de los poderes. Los cónsules, el senado, el pueblo, ya eran legisladores, ya magistrados, ya jueces; todos participaban de todos los poderes» (§ 28), mentre altrove (*Metodo que se debe seguir en la educación*, etc.) aveva definito il diritto romano come «base de la legislación universal». Peraltro, all'esaltazione della costituzione romana Bolívar aggiungeva, come già avevano fatto i giacobini francesi, anche grande ammirazione per alcuni modelli greci (soprattutto quello spartano, attribuendo all'opera legislativa di Licurgo la gloria, la virtù, la morale e la felicità nazionale, nonostante la presenza di due re (definiti mostri famelici).

Ma c'è un elemento che richiama, pur se riveduto e adattato, il modello romano (e rousseauiano): il tribunato (e qui ci ricollegiamo a Rousseau e, via via più indietro, fino a Sicinio Belluto), che era stato spersonalizzato e portato alle estreme conseguenze nella costituzione robespierrana (il popolo tribuno di se stesso: si è parlato al riguardo di ipertrofia tribunizia): in questo, l'influenza dell'azione di Sicinio Belluto svolse un ruolo determinante, come ricorda nelle sue *Memorie* il gen. O'Leary, che di Bolívar fu fedelissimo aiutante di campo: «La memoria de las épocas heroicas de la historia romana evocada a la vista del Capitolio, hizo nacer en su pecho esperanzas para el porvenir, y resuelto a realizarlas o a tentarlo al menos, corrió al célebre Monte Sagrado, al que Sicinio llevaba a los plebeyos de Roma, exasperados por las exacciones, injusticia, arrogancia y violencias de sus señores los patricios». Queste parole, con l'evocazione del Monte Sacro e di Sicinio Belluto, documentano il profondo legame ideale e spirituale esistente tra il celebre 'giuramento profetico' di Bolívar del 15 agosto 1805 e quello dei plebei di 2300 anni prima; del resto, assai significativa era stata, già un decennio prima, l'evocazione del Monte Sacro nelle riflessioni di Gracco Babeuf sullo sciopero generale, evidentemente rinviante alle secessioni della plebe: «Que le Mont Sacré ou la Vandée plébéienne se forme sur un seul point ou dans chacun des 86 départements».

Le conseguenze di questo sentire sono evidenti nel progetto di Costituzione della Bolivia, dove l'influenza del modello romano è particolarmente evidente. Il potere supremo è diviso in quattro sezioni: elettorale, giudiziario, esecutivo e legislativo; quest'ultimo emana immediatamente dai Corpi Elettorali nominati dal popolo, e il suo esercizio risiede in tre Camere – dei tribuni, dei censori e dei senatori – che compartecipano alla formazione delle leggi. Il tribunato ha una struttura particolare ed è ricco di prerogative di grande rilevanza: al di là delle attribuzioni generali del potere legislativo e delle competenze sulla divisione territoriale della repubblica, sul debito pubblico, sulle riforme necessarie in ambito *de hacienda* e di guerra, sulla guerra e sulla pace, sulle alleanze, sulle

forze armate e sul loro ordinamento, sulla concessione di indulti generali, ai tribuni spettavano la proposta di modifica della Costituzione anche contro la volontà del Presidente e (nel *Mensaje al Congreso Constituyente de Bolivia*) il potere di una ispezione immediata delle attività dell'esecutivo.

La Rivista *Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America Latina* è promossa dal Centro di Studi Giuridici Latinoamericani della Università di Roma 'Tor Vergata' / ISGI del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con l'Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma, l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA) e l'Associazione di Studi Sociali Latinoamericani (ASSLA).

La Rivista propugna lo studio e la diffusione del diritto romano (*ars boni et aequi*) costituito *hominum causa*, come strumento di pace tra i popoli. Essa si dedica in particolare ai temi dell'unità e dell'unificazione del diritto, e del diritto dell'integrazione, in Eurasia e in America Latina.

Si considera innanzitutto il periodo di 'inizio' (*principium*) del sistema giuridico romanistico, dalla fondazione di Roma alla compilazione del Digesto (*templum iustitiae* secondo Giustiniano) in 'Costantinopoli nuova Roma', e, sottolineandone il carattere già originariamente eurasiatico, se ne seguono gli sviluppi dovuti alla teoria 'Mosca terza Roma'.

Nello studio del sistema (e dei singoli ordinamenti statali che con esso si confrontano) viene dato risalto all'America Latina, in quanto Europa e America Latina «formano una sola area spirituale, culturale, giuridica ed anche in certo modo sociale, economica e politica che la scienza giuridica romana saldamente cementa ed unifica. *Unitas et pax orbis ex iure*» (G. La Pira). Il diritto romano dà al sottosistema giuridico latinoamericano il fondamento della sua unità, della sua identità (e resistenza) e del suo universalismo.

L'origine eurasiatica, e quindi mediterranea, del diritto romano rafforza l'esigenza del confronto con le grandi realtà geopolitiche continentali (in primo luogo la Repubblica Popolare Cinese), intercontinentali (il BRICS) e con gli altri grandi sistemi giuridici (in primo luogo il diritto musulmano).

Hanno collaborato a questo numero della rivista:

CESARE ALZATI
LUISA AVITABILE
FELIPE BRAGA
LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI
RICCARDO CARDILLI
ALESSANDRO CASSARINO
PIERANGELO CATALANO
ALICE CHERCHI
ANDREA DI PORTO
FANG XIAO
FEI ANLING
PAOLO FERRETTI
GIULIO FIRPO
JEAN-FRANÇOIS GERKENS
MANUEL GRASSO
HORACIO HEREDIA VÁZQUEZ†
NATALINO IRTI

FABIO MARCELLI
ROBERTA MARINI
CÉLINE MATHIEU
RENATO PERANI
VALERIO PESCATORE
JOSÉ MIGUEL PIQUÉ MARI
STEFANO PORCELLI
GIULIA RABAIOLI
LAVINIA ROSA
MARCO ROSSETTI
GIAN FRANCO ROSSO ELORRIAGA
ANTONIO SACCOCCIO
CATALINA SALGADO RAMÍREZ
SANDRO SCHIPANI
EMILIO SPÓSITO CONTRERAS
FRANCO VALLOCCHIA
XU GUODONG

